

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

PRESENTAZIONE

Di seguito viene presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) **2024-2027**, del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle province di Bergamo, Como e Lecco, (di seguito Collegio) adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Il Piano della performance non ha adottato ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255). Nelle more di elaborare un piano equivalente e d'integrarlo con il PTCP e il PTTI, il Consiglio, considerata anche la ridottissima dotazione organica nonché l'assenza del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale un meccanismo essenziale comunque volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. " e s.m.i.;
2. Legge 4 marzo 2009, n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. " e s.m.i.;
3. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. " e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148." e s.m.i.;5
5. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
6. Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."; e s.m.i.;
7. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; e s.m.i.;
8. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante " "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";e s.m.i.;
9. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 " e s.m.i.;
10. Delibera ANAC n. 75/2013 – recante "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) e s.m.i.;
11. Delibera ANAC n. 145/2015

Il presente documento, elaborato e proposto dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, è stato adottato con delibera del 17/06/2024 da parte del Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle province di Bergamo, Como e Lecco (di seguito "Consiglio").

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO 2024-2027

1. INTRODUZIONE

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) del Collegio è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e successivi aggiornamenti, tenendo conto della peculiarità e specificità anche dimensionale del Collegio e della attività istituzionale che svolge.

Il Consiglio del Collegio in data 17/06/2024 ha deliberato l'approvazione dei regolamenti interni utili all'avvio delle iniziative per la prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità e della trasparenza.

I destinatari del PTPC e sono il personale dipendente, i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti, i consulenti e tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti contrattuali o d'incarico con il Collegio.

Esistono difficoltà operative che limitano l'azione del Consiglio; la prima è connessa al collegamento fra il Piano della performance e gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), stante la deroga operata per gli ordini e collegi professionali riguardo l'ambito di applicazione del D.lgs. n. 150/2009 e la seconda è connessa alla dimensione dell'ente che non ha l'organico adeguato all'articolazione degli uffici e delle responsabilità di cui alla L. 190/2012.

Ciò premesso i documenti sono stati elaborati per dare concretezza alle norme sulla trasparenza e l'anticorruzione seguendo l'iter di seguito riportato.

Il Consiglio, come previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e del Responsabile della trasparenza (RT) in un'unica figura coincidente con quella del Segretario/Tesoriere giustificando tale scelta per le ridotte dimensioni del Collegio nell'ambito del quale non sono previste figure professionali di ruolo superiore.

2. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI

Il PTPC, che entra in vigore all'adozione da parte del Collegio, sarà successivamente sottoposto alla consultazione online sul sito istituzionale del Collegio <http://www.peritiagraribergamocomolecco.it/wp/>

Il PTPC ha una validità triennale e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, e, occorrendo, sarà aggiornato annualmente entro il 22 dicembre di ciascun anno tenendo anche conto dei nuovi fattori di rischio che possono emergere e della necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

3. OBIETTIVI E OBBLIGHI

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo del Collegio di rafforzare, nella gestione delle attività svolte, i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza e favorire i comportamenti individuali verso i principi di corretta amministrazione che limitano i fenomeni di corruzione che possono produrre conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Tutti gli attori coinvolti dal piano devono impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste ed osservare le procedure prescritte segnalando al responsabile dell'anticorruzione ogni violazione o criticità del Piano.

4. SOGGETTI E RUOLI

Tutti i soggetti istituzionali concorrono all'attuazione della prevenzione della corruzione a nei confronti dei soggetti (organi d'indirizzo politico-amministrativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, ecc), che sono coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa del Collegio e questo anche perché l'limitatezza dell'organico e l'assenza di alcune figure dirigenziali rende difficile l'azione di coordinamento e delle funzioni:

- 1. la proposta di misure di prevenzione come da art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001;*
- 2. adozione delle misure gestionali (avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale) come da artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001;*
- 3. l'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria come da artt. 16 d.lgs. n. 165 del 2001 - 20 d.p.r. n. 3 del 1957 - 1, comma 3, l. n. 20 del 1994 - 331 c.p.p.;*

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

4. *la vigilanza sull'osservanza del Codice di comportamento e verifica delle ipotesi di violazione;*

al fine di rispondere alle esigenze sopra evidenziate verrà costituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e, nelle more provvederanno il Presidente ed il Segretario del Consiglio.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Collegio sono:

a) *Il Consiglio:*

- 1. designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);*
- 2. adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC;*
- 3. adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;*
- 4. osserva le misure contenute nel P.T.P.C.; segnala casi di personale conflitto di interessi; segnala le situazioni di illecito.*

b) *Il Collegio dei revisori dei conti, quale organismo di controllo interno :*

- 1. nomina al suo interno la carica di presidente;*
- 2. partecipa al processo di gestione del rischio e, in tale veste, mette in atto la prevenzione della corruzione nel campo della trasparenza amministrativa;*
- 3. osserva le misure contenute nel P.T.P.C.;*
- 4. segnala casi di personale conflitto di interessi e le situazioni di illecito.*

c) *Il Responsabile della prevenzione:*

- 1. svolge i compiti indicati dalle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;*
- 2. elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;*
- 3. cura la diffusione del Codice etico e di comportamento adottato dal Collegio, il monitoraggio annuale sulla attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la sua pubblicazione sul sito del Collegio e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione come da all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;*
- 4. assume il ruolo di responsabile della trasparenza svolgendone tutte le funzioni che non sono delegabili, se non per straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendone comunque la responsabilità in vigilando ed in eligendo.*

e) *Referente per la prevenzione della corruzione: coincide con il Presidente del Consiglio che, responsabile organizzazione ed attività del Collegio, svolge attività informativa nei confronti del responsabile. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) riferendo ogni qual volta ce ne sia la necessità.*

f) *Tutti gli addetti di segreteria amministrativa del Collegio pari ad 1 unità di personale interinale:*

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;*
 - b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) segnalando al referente e al responsabile dell'anticorruzione, e all'U.P.D. le situazioni di illecito (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001) e i personali di conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).*
- a) *I collaboratori, i consulenti e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale a qualsiasi altro titolo con il Collegio :*
- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;*
 - b) segnalano le situazioni di illecito e i personali di conflitto di interessi;*
 - c) si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni al Codice etico e di comportamento del Collegio .*

5. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

a. *Analisi del contesto*

*Il Collegio è stato costituito con R.D. 25 novembre 1929, n. 2365 recante " Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari " alla quale hanno fatto seguito Legge 28.3.1968, n. 434, pubblicata nella G.U. del 20.4.1968, n. 101 recante " **Ordinamento della professione di perito agrario** " così come modificata con Legge 21.2.1991 n. 54, pubblicata nella G.U. 27.2.1991 n.49 recante " **Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.** "*

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

E' un Collegio professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione delle norme a questi dedicate.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di Perito Agrario è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale. La finalità di tenuta dell'albo è il perseguimento dell'interesse pubblico ovvero la tutela degli interessi collettivi.

In ogni provincia o tra più province è costituito il Collegio provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati che in assemblea elegge, fra gli iscritti all'albo, il Consiglio direttivo, composto in numero variabile a secondo del numero d'iscritti all'albo da un numero minimo di 5 a massimo 15 ed Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e da uno supplente, che durano in carica quattro anni. Ogni Consiglio elegge nel suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio interno il Presidente.

Il Consiglio, come da art. 12 della l.54/9,1 oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di Perito Agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) designa i Periti Agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;
- i) designa i Periti Agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l) dispone la convocazione dell'assemblea;
- m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio, una tassa per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 26, lettera g), un contributo annuale;
- n) sospende dall'Albo o dall'Elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio del Collegio ed al Consiglio del Collegio nazionale;
- o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli iscritti all'albo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente; il provvedimento viene disposto dal Ministro della Giustizia.

I collegi provinciali e/o interprovinciali dei periti agrari sono riuniti nel Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con sede in Roma.

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

La natura giuridica di ente pubblico non economico ha collocato il Collegio professionale nell'ambito di applicazione del d.lgs 165/2001 e di tutte le norme dirette e discendenti, comprese quelle sulla trasparenza e sull'anticorruzione ma escludendo quanto attiene in materia di finanza pubblica e le specifiche misure di contenimento della spesa pubblica esentando gli ordini professionali in quanto non incidono sul bilancio dello Stato.

Infatti la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." all'art. 2 prevede che se il collegio professionale è in equilibrio economico e finanziario, fermo restando l'adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione, conferma l'esclusione dall'applicazione delle misure di cui alla "spending review".

E' in previsione l'adeguamento del regolamento del Collegio per farlo aderire ai principi del decreto legislativo 30 marzo 165/2001 (ad eccezione di quanto previsto all'art. 4 del d.lgs 27/10/2009 n. 150 relativamente al "Ciclo di gestione della performance").

Il DPR 137/2012 ha ulteriormente normato tutti i Collegi ed Ordini professionali regolamentando tematiche come la formazione e aggiornamento professionale degli iscritti, l'assicurazione professionale obbligatoria, la costituzione dei Consigli di disciplina ed altro.

Le vigenti norme, che a volte non tengono conto delle reali dimensioni dei Collegi, impongono processi organizzativi di non facile realizzazione anche soprattutto per la struttura dei controlli sul verificarsi episodi di corruzione che costringono le cariche istituzionali del Collegio e gli organi collegiali di operare con deleghe gestionali sia di tipo politico-istituzionale che di tipo amministrativo-contabile e finanziario.

Il personale dipendente, cui si applica il CCNL del comparto enti pubblici non economici, è attualmente composto da una unità e, alternativamente si occupa dell'area organizzativa individuata all'interno del sistema gestionale.

Presidente, Segretario e Tesoriere hanno poteri di spesa, di organizzazione del personale, strumentali e di controllo perché sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati delle due aree organizzative.

Il Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 11 della l.434/68 ne assume la rappresentanza legale, e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio anche di tipo gestionale, economico e finanziario, e per questo assume anche la capacità a contrarre.

Il sistema contrattuale relativo a lavori, servizi e forniture del Collegio è stato adeguato in via generale al d.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici".

L'area "Affari generali, contabili e di bilancio" si occupa di tutti gli affari finanziari e contabili, in attuazione delle delibere del Consiglio, rese esecutive dal Presidente del Collegio con la sovrintendenza del Tesoriere del Collegio. Tali processi sono supportati da un consulente fiscale-amministrativo.

Di seguito è riportata una tabella, non esaustiva, delle attività di pertinenza dell'area:

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE /AMMINISTRATIVA/CONTABILE

1. Assistenza Organi Istituzionali
2. Preparazione riunioni Organi Collegiali
3. Verbali e delibere
4. Elaborazione pareri di competenza
5. Gestione delibere di spesa
6. Redazione libri contabili
7. Elaborazione e stesura bilancio preventivo
8. Elaborazione e stesura conto consuntivo
9. Gestione incasso quote
10. Controllo regolarità incassi
11. Rapporti con l'AVCP
12. Gestione presenze e retribuzioni
13. Gestione adempimenti contributivi
14. Rapporti banche ed uffici contabili
15. Procedure di acquisizione di beni e servizi
16. Rapporti fornitori, contratti, convenzioni
17. Gestione rimborsi organi elettivi

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

18. Emissione mandati
19. Emissione reversali
20. Studio documenti, atti parlamentari e normativa
21. Pubbliche relazioni
22. Rapporti con gli iscritti e circolari
23. Organizzazione, convegni, corsi agg.
24. Gestione testi di comunicazione istituzionale
25. Elaborazione e stesura relazioni
26. Agenda impegni e scadenziario
27. Disbrigo corrispondenza (protocollo)
28. Archiviazione documentazione
29. Raccolta documentazione
30. Gestione sito web

Il processo contrattuale e negoziale del Collegio si articola in via generale come segue:

1. Il Consiglio, sulla base del bilancio preventivo che stabilisce le necessità, determina a contrarre stabilendo l'iter da seguire che può prevedere:

1. il progetto esecutivo ove previsto;
2. il capitolato d'onere e/o disciplinare di gara;
3. la procedura negoziale da seguire e il tipo di aggiudicazione;
4. lo schema di contratto da sottoscrivere;
5. l'importo dell'affidamento;
6. l'impegno di spesa e il corrispondente capitolo di bilancio.

2. delibera di nomina del Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) ed attribuzione delle funzioni ed i compiti previsti all'art. 10 del d.lgs. 163/2006 e agli artt. 10 e 273 del D.P.R. 207/2010.

Il RUP attua la determina a contrarre del Consiglio e, considerato il ruolo assunto dal Presidente del Consiglio, tale figura è sempre ricaduta su questi.

Altre attività di cui si occupa l'“Ufficio”, coinvolgendo il Segretario del Collegio sono quelle:

1. di supporto al Presidente del Consiglio in tutte le attività istituzionali e nei processi decisionali successivi alla delibera del Consiglio da rendere esecutive;
2. di provvedere ai processi di comunicazione istituzionale in entrata ed in uscita tenendone protocollo e provvedendo alla archiviazione documentale.

STRUTTURA ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL COLLEGIO

Il Collegio ha sede in Bergamo, in Via Daste e Spalenga n. 15 ove si svolge l'attività istituzionale.

Il bilancio dell'ente, preventivo e consuntivo, è formulato così come prevede la normativa vigente.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte degli Iscritti nell'Albo e nell' Elenco Speciale per un importo individuale pari ad € 230,00 per tutti coloro che esercitano la libera professione e € 30 per tutti gli altri. Il numero degli iscritti al 21/01/2019 è di circa 31 unità che esercitano la libera professione e di 159 unità che non esercitano la libera professione.

Per altri dati vedasi il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio approvato ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

I principali processi amministrativi sono connessi alle attività politico-istituzionali di cui all'art.12 della l.434/68 e smi, e riguardano:

1. vigila sulla tutela del titolo di Perito Agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
2. cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni;
3. adotta i provvedimenti disciplinari;
4. provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

5. provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
6. designa i Periti Agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale e alla commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
7. convoca l'assemblea degli iscritti anche ai fini della elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti;
8. stabilisce una tassa per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché il contributo annuale;
9. sospende dall'Albo o dall'Elenco speciale l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti;
10. cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

I principali processi di tipo amministrativo-gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

1. *gli organi istituzionali del Collegio (spese per le adunanze del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti);*
2. *le prestazioni istituzionali (promozione della figura professionale del perito agrario, commissioni istituzionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi,);*
3. *oneri per il personale in servizio (stipendi fissi, trattamenti accessori, ecc.);*
4. *uscite per funzionamento uffici (utenze, materiale di consumo, manutenzione delle apparecchiature, ecc.);*
5. *uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi (consulenze);*
6. *uscite per l'acquisizione di beni di uso durevole e di immobilizzazione tecniche.*

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.

Come già detto la ridotta dimensione del Collegio e la replica dei processi decisionali, amministrativi e gestionali che portano a stretto contatto tutti gli attori, riducono sensibilmente i rischi e gli eventi di corruzione.

Per contro, mancando il Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici, come previsto dal d.lgs 165/2001 e dal d.lgs39/2013 può verificarsi qualche evento per l'assenza delle linee guida che portano alle aree di rischio che, così come da art. 1 c. 16 della L. 190/2012, possono definirsi comuni alle pubbliche amministrazioni e possono identificarsi in:

A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di consulenza e collaborazione;

B. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006.

C. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

D. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di collaborazione;

Procedimenti di riferimento a rischio	Gradazione del rischio
Reclutamento	medio
Progressioni di carriera	medio
Conferimento di incarichi di collaborazione	alto

Come già detto il rischio è dovuto alla mancanza di un Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che regoli:

1. *le dotazioni organiche*
2. *le modalità di assunzione agli impieghi*
3. *i requisiti di accesso e le procedure concorsuali*

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

4. *il conferimento d'incarichi di consulenza e collaborazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs165/2001.*

Reclutamento e progressioni economiche – valutazione del rischio

Il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato o dell'attribuzione delle progressioni economiche, per le ridotte dimensioni dell'Ente, è valutato a rischio medio.

Il maggiore elemento di rischio è connesso alla direzione e valutazione del personale affidata, per competenza, al Presidente ed al Segretario del Collegio che portano le valutazioni in Consiglio che decide così senza garanzia dell'indipendenza del giudizio.

Misure di prevenzione del rischio da attuare:

- 1. adozione del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del d.lgs165/2001 e al d.lgs39/2013;*
- 2. riguardo alle misure di cui al d.lgs165/2001 e nel del DPR 9 maggio 1994, n. 487, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni pubbliche;*
- 3. pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio e ogni altra pubblicazione e diffusione richiesta dalle leggi vigenti e in particolare dal d.lgs33/2013, per un periodo non inferiore a trenta giorni del bando con l'indicazione dei posti che s'intendono ricoprire con tutte le informazioni e indicazioni preventive dei requisiti e delle competenze professionali richieste che non siano in alcun modo "personalizzati", compresi i meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti;*
- 4. distinzione tra responsabile del procedimento e organo responsabile;*
- 5. rotazione del responsabile del procedimento e dei membri della Commissione di valutazione;*
- 6. rispetto del codice di comportamento e delle azioni in materia di trasparenza;*
- 7. obbligo di motivazione adeguata e puntuale;*
- 9. inserimento nei contratti di assunzione della clausola che preveda il divieto di prestazione lavorativa per un periodo triennale successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti del destinatario di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto risolutivo del dipendente.*

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO:

- 1. per ogni processo dovrà essere elaborato un documento che individui le procedure da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a preventiva verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti;*
- 2. La Commissione di concorso o i nuclei di valutazione dovranno essere composti da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni ed in possesso di requisiti predeterminati, e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti al Consiglio del Collegio.*

CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE – VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Anche per questa tipologia il rischio è dovuto alla mancanza di un Regolamento che disciplini i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sia per l'accertamento dei requisiti di legittimità che per il loro conferimento (così come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e per consentire la semplificazione, la trasparenza, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

Con il regolamento dovrebbe essere creato e aggiornato l'albo dei consulenti che consenta d'individuare il consulente cui conferire l'incarico di collaborazione, previa procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti senza tener conto dell'elemento fiduciario.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

- 1. adozione del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del d.lgs165/2001 e al d.lgs39/2013;*
- 2. rispetto delle misure indicate nel d.lgs165/2001 art. 7 comma 6, con particolare attenzione ai presupposti di legittimità, alle procedure comparative, al divieto di rinnovo, alla temporaneità e alta qualificazione della prestazione;*
- 3. pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio e ogni altra pubblicazione e diffusione richiesta dalle leggi vigenti e in particolare dal d.lgs33/2013, per un periodo non inferiore a trenta giorni, di un bando di selezione o procedura*

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

comparativa, in cui è indicato l'incarico che si vuole conferire, con l'indicazione preventiva dei requisiti e delle competenze professionali richieste e che non siano in alcun modo "personalizzati" e dovranno possedere meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti;

4. distinzione tra responsabile del procedimento e organo responsabile;

5. rispetto del codice di comportamento e accettazione espressa della clausola che "il contratto/incarico in essere con il Collegio si intende automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di mancato rispetto degli obblighi del Codice Generale di cui al D.P.R. n. 62 del 04.06.2013 e del Codice etico e di comportamento del Collegio";

6. obbligo di motivazione adeguata e puntuale con riguardo alle ragioni di pubblico interesse e all'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi, da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura;

7. rispetto delle azioni in materia di trasparenza;

8. rotazione del responsabile del procedimento e dei membri della Commissione;

9. impossibilità a conferire l'incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della dichiarazione in cui si attesti tra l'altro:

a) l'assenza di conflitti d'interesse, incompatibilità, inconferibilità, ai sensi della L. n. 190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e del d. lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. c) del d.lgs33/2013;

e si alleggi il curriculum vitae, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d.lgs165/2001 e la copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

1. per ogni processo dovrà essere elaborato un documento che individui le procedure da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a preventiva verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti;

2. La Commissione di concorso o i nuclei di valutazione dovranno essere composti da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni ed in possesso di requisiti predeterminati, e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti al Consiglio del Collegio.

B. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006.

Procedimenti di riferimento a rischio	Gradazione del rischio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	alto
Individuazione dello strumento per l'affidamento	alto
Requisiti di qualificazione	alto
Requisiti di aggiudicazione	alto
Valutazione delle offerte	medio
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	medio
Procedure negoziate	alto
Affidamenti diretti	alto
Revoca del bando	medio
Redazione del crono programma	medio
Variante in corso di esecuzione del contratto	alto
Subappalto	medio
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	alto

Affidamento di lavori, servizi e forniture nonché di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico –

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio relativo all'area è comune a tutti i procedimenti di riferimento sopra citati ed è elevato:

1. nella definizione dell'oggetto dell'incarico;

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

2. nell'individuazione della procedura;
3. nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;
4. nella costruzione del capitolato/disciplinare/bozza contratto/disciplinare d'incarico;
5. nelle varianti in corso di esecuzione del contratto;
6. nei rimedi adottati per la risoluzione delle controversie.

Data la ridotta dotazione organica del Collegio il rischio è da porsi in connessione con le caratteristiche amministrative e gestionali dell'ente sia per l'assenza di un Regolamento interno adeguato ai principi del d.lgs165/2001 e al d.lgs39/2013 e per la mancanza di un ulteriore regolamento che definisca le procedure di acquisizione in economia.

L' affidamento di lavori, servizi e fornitura attualmente avviene con:

1. delibera a contrarre del Consiglio che definisce l'oggetto, la procedura, i requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, il capitolato tecnico/disciplinare di gara, bozza contratto/disciplinare d'incarico;
2. nomina del RUP che opera sulla base della delibera a contrarre del Consiglio;
3. Il RUP provvede:
 - a. agli adempimenti connessi alla trasparenza finanziaria e alla pubblicità della procedura;
 - b. istruisce la procedura di scelta del contraente come definita dal Consiglio;
 - c. procede alla valutazione delle offerte in veste monocratica e in caso di aggiudicazione al massimo ribasso, mediante costituzione di una Commissione di gara collegiale, nominata dal Consiglio, e costituita ai sensi dell'art. 84 del d.lgs163/2006 in caso si tratti di valutazione economicamente vantaggiosa;
 - d. provvede alla verifica dei requisiti di accesso alla gara e tramite gli strumenti a propria disposizione;
4. delibera del Consiglio di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto da parte del Presidente del Collegio.

Quest'area sia per la carenza regolamentare che per la insufficiente struttura amministrativa dell'ente, è particolarmente esposta ad eventuali sollecitazioni esterne per cui è opportuno adottare misure obbligatorie di prevenzione del rischio

1. adozione del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del d.lgs165/2001 e al d.lgs39/2013 e del d.lgs163/2006;
2. adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell'albo dei fornitori e dei consulenti per assicurare la rotazione dei contraenti e di economicità;
3. adeguamento al sistema dei controlli interni;
4. rispetto delle indicazioni previste nel d.lgs163/2006 e del DPR 207/2010, con particolare rigore riguardo alla composizione delle commissioni di gara e nell'elaborazione dei bandi di gara;
5. la determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e deve contenere la dichiarazione che è stato rispettato il principio di rotazione;
6. ricorso a Consip e al MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
7. distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto finale, laddove possibile;
8. rispetto delle previsioni del Codice etico e di comportamento del Collegio;
9. adozione dei patti d'integrità e dei protocolli di legalità da far sottoscrivere e accettare da tutti i partecipanti alle gare, quale presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alle gare;
10. inserimento nei bandi di gara della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri negoziali per conto del Collegio per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
11. pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera, approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

1. per ogni processo dovrà essere elaborato un documento che individui le procedure da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a preventiva verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti;

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

2. La Commissione o i nuclei di valutazione dovranno essere composti da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni ed in possesso di requisiti predeterminati, e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti al Consiglio del Collegio.

AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimenti di riferimento a rischio	Gradazione del rischio
Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche	alto
Espressione di pareri di competenza	alto
Emanazione di circolari o direttive sia di carattere generale e sia per la soluzione delle controversie	medio
Coinvolgimento e individuazione dei periti agrari nelle attività istituzionali	alto
Individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici	medio
Designazione dei rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale	;alto
Concorso nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare il Collegio	medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella tabella sono stati individuati quei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario in relazione alle attività istituzionali del Collegio come da L. 434/68 e s.m.i. .

Misure obbligatorie di prevenzione del rischio

1. adozione del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dal Collegio con la massima attenzione ai casi d'inconferibilità ed incompatibilità;
3. delibere di adozione dei pareri e degli interventi con adeguata motivazione nonché contenenti la dichiarazione sulla assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990.
5. verifica di assenza di conflitti d'interesse escludendo i soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale;
6. conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis;
7. monitoraggio dei rapporti tra il Collegio e i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
8. monitoraggio dei tempi procedurali;
9. implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:
 - a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 - b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;
 - c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;
 - d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

1. per ogni processo dovrà essere elaborato un documento che individui le procedure da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a preventiva verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti;
2. Qualsiasi processo o provvedimento di nomina o individuazione di soggetti (Periti Agrari, rappresentanti, ecc.) dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti e imparziali che ne definiscano i requisiti professionali e attitudinali richiesti, garantendone la rotazione considerando che a parità di requisiti si deve ricorrere al sorteggio.

AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

Procedimenti di riferimento a rischio	Gradazione del rischio
Agenda impegni e scadenario - Compensi e rimborsi degli organi istituzionali	alto
Benefici assistenziali o di altra natura ai dipendenti	medio
Bandi a premi o concessione di contributi o comunque di vantaggi patrimonialmente	. alto

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

rilevanti a soggetti pubblici/privati	
---------------------------------------	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella tabella sono stati individuati quei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario in relazione alle attività istituzionali del Collegio come da L. 434/68 e s.m.i. e, in tale ambito il comportamento che può portare all'illecito è costituito dalla illegittima erogazione dei benefici.

La mancanza del Regolamento di missione che definisce tempo e modi di partecipazione ad impegni diversi da quelli istituzionali può determinare il rischio nella assegnazione di compensi e rimborsi per gli impegni e le missioni degli organi istituzionali.

Per quanto attiene ai benefici assistenziali ai dipendenti il maggior rischio è correlato alla mancanza del Regolamento di erogazione dei benefici assistenziali e alla esiguità dei dipendenti che non garantisce meccanismi adeguati di verifica.

In relazione ai bandi a premi, contributi il rischio è connesso alla definizione dei criteri di attribuzione e della elaborazione dei bandi o disciplinari nonché al sistema di valutazione e individuazione delle commissioni.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

- 1. adozione del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*
- 2. adozione di un regolamento che definisca le procedure per la concessione di contributi o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati, ivi inclusi i bandi a premi;*
- 3. mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dal Collegio con la massima attenzione ai casi d'inconferibilità ed incompatibilità;*
- 4. 3. delibere di adozione dei pareri e degli interventi con adeguata motivazione nonché contenenti la dichiarazione sulla assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990;*
- 5. verifica di assenza di conflitti d'interesse escludendo i soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale;*
- 6. conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis;*
- 7. monitoraggio dei rapporti tra il Collegio e i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;*
- 8. monitoraggio dei tempi procedurali;*
- 9. implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:*
 - a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;*
 - b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;*
 - c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;*
 - d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.*

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

- 1. per ogni processo dovrà essere elaborato un documento che individui le procedure da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a preventiva verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti;*
- 2. Qualsiasi processo o provvedimento di attribuzione di premi o vantaggi economici dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti e imparziali che ne definiscano i requisiti professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione.*
- 3. La Commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni ed in possesso di requisiti predeterminati, e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti al Consiglio del Collegio. Laddove possibile e a parità di requisiti si deve ricorrere al sorteggio.*

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO COMUNI A TUTTE LE AREE

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

1. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
2. Creazione di un servizio ispettivo del Collegio (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni di cui al punto 1.
3. Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000;
4. Previsione della presenza di più responsabili in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al delegato del Consiglio;
5. Massima promozione della rotazione e del sorteggio;
6. Pubblicazione sul sito internet del Collegio di casi esemplificativi anonimi, tratti da esperienze concrete, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato;
7. Inserire apposite disposizioni nel Codice etico e di comportamento.
8. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra tutti i soggetti per finalità di aggiornamento sull'attività del Collegio, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

DESCRIZIONE DI MISURE SPECIFICHE: ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE E ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.

L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione ma l'assenza di posizioni dirigenziali e l'esiguità dell'organico rende la rotazione di non immediata attuazione.

L'identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione effettuata nel precedente paragrafo non consente di articolare rotazioni se non nell'ambito del Consiglio che potrà deliberare di volta in volta RUP diversi.

Considerato che l'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi" e che la disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale." il presente piano stabilisce l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale ed è previsto un dovere di segnalazione come anche da Codice etico e di comportamento adottato dal Collegio.

Per quanto sopra chiunque abbia notizie su qualsiasi situazione idonea, anche solo potenzialmente, a determinare un conflitto di interesse deve segnalarlo tempestivamente al Responsabile della Trasparenza e dell'anticorruzione che segnala, con espressa motivazione, all'interessato e all'organo competente ad adottare la decisione l'opportunità o meno che il soggetto in conflitto d'interesse sia sollevato dall'incarico.

INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI.

Il Collegio da piena attuazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in merito alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Pertanto ogni soggetto destinatario del presente piano, considerato che il contemporaneo svolgimento di alcune attività può inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo la possibilità di illeciti scambi di favori deve essere consapevole che:

1. la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
2. in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, impone in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

Le ipotesi di inconferibilità sono previste in particolare ai Capi III e IV del d.lgs. 39/2013 e regolano gli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- 1. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato, regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;*
- 2. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.*

Premesso che la situazione di inconferibilità non può essere sanata e che quindi anche se le cause di inconferibilità, sebbene pre-esistenti, non fossero note all'amministrazione e si venissero a conoscenza nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, dopo il contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013. Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".

Se nel corso del rapporto si verifica una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, le vigenti norme prevedono la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede una misura volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente posteriore alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto il rischio è che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose da sfruttare a proprio fine per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo (3 anni) successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

L'ambito della norma è riferito a coloro che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Collegio e quindi è riferito agli amministratori, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

Quindi i contratti sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni.

Si ricorda inoltre che riguardo alla formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo prevedendo che: "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere."*

La preclusione opera in presenza di una sentenza, anche se patteggiata, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in.

Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni previste in materia di conflitto d'interessi, inconferibilità e incompatibilità il Collegio, per ogni incarico acquisirà la dichiarazione in cui tra l'altro:

- 1. si attesti l'assenza di conflitti d'interesse, incompatibilità, inconferibilità;*
- 2. si attesti lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. c) d.lgs. 33/2013;*
- 3. si alleggi il curriculum vita*

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

4. *si alleggi la copia di documento di riconoscimento in corso di validità*

Sarà inoltre effettuata una verifica su ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).

6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

La "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", di cui all'art. 1, comma 51, della legge 190/2012, ha introdotto una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito e recita .

"51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:

Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La disposizione prevede quindi:

1. la tutela dell'anonimato;

2. il divieto di discriminazione;

3. la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

E' dunque assicurata la tutela di chi vuole effettuare al Responsabile della prevenzione della corruzione segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ha aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non al sistema interno ed ha istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo:

whistleblowing@anticorruzione.it

Nel caso in cui il dipendente/collaboratore ritenga di essere stato oggetto di una azione discriminatoria deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione che valuta la sussistenza degli elementi per adottare gli atti necessari a ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione. Naturalmente fatta salva la possibilità di segnalare la discriminazione ad altri organi competenti (ANAC, UPD, Ufficio del contenzioso, Ispettorato della funzione pubblica, ecc.).

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Il documento non può essere oggetto di visione nè di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990.

7. TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

¹ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto, 114

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, COMO E LECCO

Tutte le misure di prevenzione del rischio sono immediatamente attuate laddove non richiedano l'adozione di un atto/documento o un loro adeguamento.

8. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA TRASPARENZA

Il Collegio, al fine di amplificare la prevenzione della corruzione intende trasmettere a tutti i soggetti la corretta conoscenza delle norme, dei principi, delle regole e delle attività poste in essere per prevenire la corruzione tramite azioni anche formative coinvolgendo esperti di settore esterni che possano garantire una fattiva attività di prevenzione della corruzione.

Le azioni in tal senso poste in essere saranno oggetto di divulgazione tramite il sito istituzionale e circolari specifiche.

Il presente piano e ogni suo aggiornamento, prima dell'adozione finale da parte del Consiglio, sarà sottoposto a consultazione pubblica sul sito del Collegio previa sensibilizzazione .

10.DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.T.P.C. ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il sistema di monitoraggio avverrà:

Nelle sedute di Consiglio si procederà alla verifica dei risultati che saranno inseriti in un dossier e presentati in occasione della assemblea degli iscritti nel mese di marzo. Nell'occasione sarà predisposta la necessaria modulistica e si raccoglieranno i suggerimenti utili per migliorare il piano.

Il sistema di aggiornamento, il P.T.P.C./P.T.T.I prevede l'adozione del nuovo piano, integrato con l'aggiornamento annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato all'ANAC.

L'aggiornamento annuale del Piano terrà conto dei seguenti fattori:

1. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali del Collegio (es.: acquisizione di nuove competenze);
2. normative sopravvenute che imporranno nuovi adempimenti;
3. emersione di rischi fin qui non considerati;
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

11.IL RESPONSABILE E I REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, ha provveduto ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del **Per. Agr. ANDREINI ROMEO** e che, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

La nomina, vista la assenza di un ruolo dirigenziale amministrativo, è ricaduta sul **Per. Agr. ANDREINI ROMEO** che, possiede le competenze adeguati all'espletamento dell'incarico come richiesto dalle norme e tenuto conto che non è stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, nè di provvedimenti disciplinari e che ha dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

12.ELENCO DEI REATI CONFIGURABILI NEL COLLEGIO

Si richiama all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano l'elencazione, non esaustiva, dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel codice penale:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).